Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

IPSOA

# CORRIERE TRIBUTARIO

40 ANNI

16 OTTOBRE 2017

39

**REDDITI D'IMPRESA**
- Principio di derivazione per le imprese OIC e clausola di salvaguardia
- Proroga dell'iper-ammortamento
- Assegnazioni di beni ai soci

**IVA**
- Esenzione nelle triangolazioni intra-UE
- Buoni pasto

**RISCOSSIONE**
Confisca di beni

**FISCALITA' INTERNAZIONALE**
Detrazione delle imposte assolte all'estero dalle CFC

**TRIBUTI LOCALI**
Rifiuti di imballaggio

**ANTIRICICLAGGIO**
Adeguata verifica della clientela

**DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE**
- Inerenza delle spese di ristrutturazione
- Compensazione dei crediti
- Scomputo delle ritenute
- Sinteticità degli atti processuali
- IRAP e attività agricole

Anno XL - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

ON-LINE
www.edicolaprofessionale.com

Wolters Kluwer

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

# RINNOVI RIVISTE 2018

*La dottrina più ricca, le firme più autorevoli. Un altro anno con te.*

**Rinnova le tue riviste Wolters Kluwer:**
carta o digitale, la qualità di sempre
e la possibilità di ricercare **tutta**
**la dottrina** di tuo interesse in oltre
**70 riviste** e **più di 2.500 libri!**

RINNOVA SUBITO I TUOI ABBONAMENTI SU:
**WWW.EDICOLAPROFESSIONALE.COM/RINNOVI**

## ALTRI VANTAGGI TI ASPETTANO

Puoi rinnovare i tuoi abbonamenti anche tramite bollettino postale, chiamando il Numero Verde 800.916.935 o contattando il tuo agente di fiducia, trovi l'elenco completo su: www.shopwki.it/agenzie

**Affrettati l'offerta è valida solo fino al 15 dicembre 2017.**

Y21FACL

IPSOA CEDAM UTET GIURIDICA

Wolters Kluwer

UTET GIURIDICA® È un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.


## Redditi d'impresa

**Ambito applicativo del principio di derivazione per le imprese OIC e clausola di salvaguardia**
Il D.M. 3 agosto 2017 concorre a definire i contenuti del principio di derivazione rafforzata delle imprese OIC mediante la specificazione delle disposizioni dei c.d. Decreti IAS/IFRS (D.M. n. 48/2009 e D.M. 8 giugno 2011) che si rendono applicabili anche a tali imprese. Le scelte operate nella selezione delle norme ritenute compatibili con il nuovo principio di derivazione lasciano intendere che si sia voluto tener conto delle sole regole di rappresentazione contabile previste o consentite dai principi contabili nazionali. Il ritardo nell'emanazione delle disposizioni attuative del principio di derivazione OIC, nonché delle norme di revisione dei c.d. Decreti IAS/IFRS, ha reso necessaria l'introduzione di un'apposita clausola di salvaguardia dei comportamenti pregressi.
*di Angelo Garcea* **3003**

**Iper-ammortamenti più "chiari", ma "divisi" dai super-ammortamenti**
Con la conversione in legge del D.L. n. 91/2017 (c.d. Decreto Sud), è arrivata anche la mini-proroga dell'iper-ammortamento. Il termine per la realizzazione degli investimenti avviati entro fine 2017 è stato infatti posticipato al 30 settembre 2018. Nulla invece è stato previsto in relazione al super-ammortamento, per il quale il medesimo termine resta fissato al 30 giugno 2018. Nel frattempo il MISE ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione dell'iper-ammortamento, con i quali, in particolare, si definiscono e specificano meglio i beni che possono rientrare nell'agevolazione. Ma il panorama non pare ancora completo, visto che già si ipotizza un nuovo intervento, magari già nella prossima Legge di bilancio.
*di Matteo Balzanelli e Giovanni Valcarenghi* **3010**

**Assegnazioni di beni ai soci: (ri)esame della disciplina civilistica e contabile alla luce dell'intervento del Notariato**
Lo Studio n. 73-2017/T del 6 luglio 2017 del Notariato fornisce evidenza di alcuni vincoli sottesi all'operazione di assegnazione dei quali è necessario tener conto al fine di rendere ricevibile l'atto stesso evitando di incorrere nella illegittimità, sotto il profilo della violazione del principio della integrità ed effettività del capitale. Lo Studio fornisce al contempo anche delle soluzioni integrative nel rispetto del predetto principio.
*di Antonio De Rinaldis* **3017**

## Riscossione

**Confusione dei crediti erariali e obblighi degli amministratori giudiziari nelle confische antimafia**
L'Agenzia delle entrate ha diramato la risoluzione n. 114/E/2017, fornendo chiarimenti in relazione al corretto comportamento fiscale da tenere nel caso di confisca di beni. L'Agenzia interpreta e precisa l'ambito oggettivo e temporale dell'istituto dell'estinzione per confusione dei crediti erariali e, nell'occasione, fissa direttive afferenti gli obblighi degli amministratori giudiziari anche per i periodi d'imposta antecedenti al sequestro dei beni, che hanno destato non poche perplessità sul piano giuridico e non meno su quello pratico.
*di Sandro Cavaliere* **3023**

## IVA

**I limiti applicativi dell'esenzione IVA nelle triangolazioni intra-UE**
La sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-386/16 del 2017 deve essere letta con particolare attenzione per evitare conclusioni che potrebbero pregiudicare il sistema applicativo dell'IVA nelle operazioni triango-

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

lari poste in essere in ambito intraunionale, nella specie con la partecipazione di tre soggetti identificati nei rispettivi e diversi Stati UE. I giudici affermano che la prima cessione, se effettuata con clausola ''franco partenza'', non è esente da imposta anche se i beni sono trasferiti nello Stato di destinazione finale a cura del soggetto intermedio. Tale conclusione non ha valenza generale, dovendo intendersi limitata ad un caso come quello dedotto in giudizio, estraneo rispetto alla figura giuridica della triangolazione intraunionale ''esterna'', che si pone pertanto come fattispecie ''chiusa''.

*di Marco Peirolo e Stefano Garelli* **3030**

**Nuovi buoni pasto ''cumulabili'' entro il limite di otto**

Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 122 del 7 giugno 2017, è stato adottato un nuovo Regolamento in materia di servizi sostitutivi di mensa (''buoni pasto''), in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016. Tra le novità introdotte dal Regolamento spicca quella della ''cumulabilità'' dei buoni entro il limite di otto; il Regolamento fornisce inoltre le definizioni dei termini, individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto, il contenuto degli accordi stipulabili tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili e detta infine, nelle disposizioni finali, le principali indicazioni sotto il profilo dell'IVA. Si ritiene opportuno esaminare anche le specifiche problematiche che la spendita di tali buoni negli esercizi convenzionati comporta per gli esercenti in tema di certificazione dei corrispettivi, sia con i tradizionali registratori di cassa, sia con i nuovi Registratori Telematici.

*di Francesco Scopacasa* **3041**

**Fiscalità internazionale**

**La detrazione delle imposte assolte all'estero dalle CFC**

Con la risoluzione n. 112/E/2017, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del credito di imposta per le imposte assolte all'estero nel caso di società controllate estere soggette alla disciplina di cui all'art. 167 del T.U.I.R., allineandosi in sostanza alle posizioni espresse da tempo dalla dottrina maggioritaria, che riteneva possibile, ai sensi dell'art. 167, comma 6, T.U.I.R., il riconoscimento delle imposte scontate dalla CFC nei Paesi di produzione dei redditi, oltre che delle imposte assolte nello Stato di localizzazione della medesima.

*di Raul-Angelo Papotti e Giuseppe Zorzi* **3048**

**Tributi locali**

**La produzione di imballaggi terziari non comporta ex se la detassazione delle superfici dove si formano**

La Corte di cassazione, con sentenza n. 14414/2017, ribadisce che i rifiuti di imballaggio terziari non sono conferibili al pubblico servizio e non sono dunque assimilabili ai rifiuti urbani, ciò comportando la detassazione delle superfici produttive di tali sostanze. La giurisprudenza che ha tratto queste conclusioni ha fatto però esclusivo riferimento alla disciplina recata dal D.Lgs. ''Ronchi'' n. 22/1997, mentre a diversa soluzione si deve giungere in base alle disposizioni contenute nel T.U. dell'Ambiente, D.Lgs. n. 152/2006.

*di Maurizio Lovisetti* **3052**

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



## Antiriciclaggio

**Le misure semplificate e quelle rafforzate di adeguata verifica della clientela**
Il D.Lgs. n. 90/2017 ha recato profondi cambiamenti alle misure semplificate e a quelle rafforzate di adeguata verifica della clientela, sia con riguardo alla casistica cui sono applicabili, sia con riferimento al contenuto delle due diverse tipologie di adeguata verifica. Il tutto sempre con attenzione al livello di rischio determinato e monitorato.
*di Lucia Starola* **3064**

Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate nel presente fascicolo si rinvia alla ***Banca Dati BIG Suite***, IPSOA.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.


# CORRIERE TRIBUTARIO

Settimanale di attualità, critica e opinione



**Direzione scientifica**
**Cesare Glendi** - Professore Emerito di diritto processuale civile presso l'Università di Parma e Avvocato in Genova

**Coordinamento scientifico**
**Gianfranco Ferranti** - Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione

**Comitato scientifico**
**Sara Armella** - Avvocato in Genova e Milano
**Massimo Basilavecchia** - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo e Avvocato in Pescara
**Mauro Beghin** - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Padova, Avvocato e Dottore commercialista in Padova
**Mariagrazia Bruzzone** - Avvocato in Genova
**Angelo Busani** - Notaio in Milano
**Paolo Centore** - Avvocato in Genova e Milano
**Primo Ceppellini** - Dottore commercialista in Milano
**Piermaria Corso** - Professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Milano e Avvocato in Milano
**Mario Damiani** - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università LUM J. Monnet - Bari e Titolare modulo J. Monnet della Commissione europea
**Annibale Dodero** - Agenzia delle entrate - Direttore Centrale Normativa
**Alberto Marcheselli** - Professore di diritto finanziario presso l'Università di Genova, Avvocato in Genova
**Luca Miele** - Dottore commercialista in Roma
**Paolo Moretti** - Presidente Istituto per il Governo Societario e della Fondazione Accademia romana di ragioneria
**Raffaele Rizzardi** - Dottore commercialista - Componente del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne
**Luca Rossi** - Dottore commercialista in Milano e Roma
**Gianfilippo Scifoni** - Responsabile Servizio Fiscale Ania
**Dario Stevanato** - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Trieste, Avvocato e Dottore commercialista in Venezia
**Antonio Tomassini** - Avvocato in Milano e Roma
**Ivan Vacca** - Condirettore generale Responsabile imposizione diretta, Responsabile coordinamento imposizione indiretta - ASSONIME
**Giuseppe Zizzo** - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università C. Cattaneo - Liuc Castellanza e Avvocato in Milano



**Editrice** Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI) - http://www.ipsoa.it
**Direttore responsabile** Giulietta Lemmi
**Redazione** Paola Boniardi, Valentina Cazzaniga, Marcello Gervasio

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 361 del 2 novembre 1977. Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano.
Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702

**Pubblicità**

Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3
20142 Milano (MI), Italia

**Realizzazione grafica**
Ipsoa

**Fotocomposizione**
Sinergie Grafiche Srl - Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789422

**Stampa**
ROTOLITO LOMBARDA S.p.A.
Via Sondrio, 3 - 20096 Seggiano di Pioltello (MI) - Tel. 02 92.195.1

Rivista licenziata per la stampa il 4 ottobre 2017

**Contributi redazionali**
Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
**Ipsoa Redazione Corriere Tributario**
Tel. 02 82476.017 - Fax 02 82476.600
e-mail: redazione.fiscale.ipsoa@wki.it
Casella postale 12055 - 20120 Milano

**Amministrazione**
Per informazione su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo ecc. scrivere o telefonare a:
**Ipsoa Servizio Clienti**
Casella Postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799

**Abbonamenti**
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI) Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it - www.servizioclienti.wki.it
L'abbonamento comprende il settimanale Pratica Fiscale e Professionale e il servizio online consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/corrieretributario
**Italia** Abbonamento annuale € 380,00
**Estero** Abbonamento annuale € 760,00
**Prezzo copia** € 18,00
Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta.

**Distribuzione**
Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.



Egregio abbonato,
**ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



# Ambito applicativo del principio di derivazione per le imprese OIC e clausola di salvaguardia

di Angelo Garcea (*)

Il **D.M. 3 agosto 2017** concorre a definire i contenuti del principio di derivazione rafforzata delle imprese OIC mediante la specificazione delle disposizioni dei c.d. Decreti IAS/IFRS (D.M. n. 48/2009 e D.M. 8 giugno 2011) che si rendono applicabili anche a tali imprese. Le scelte operate nella selezione delle norme ritenute compatibili con il nuovo principio di derivazione lasciano intendere che si sia voluto tener conto delle sole **regole** di **rappresentazione contabile** previste o consentite dai **principi contabili nazionali**. Il ritardo nell'emanazione delle disposizioni attuative del principio di derivazione OIC, nonché delle norme di revisione dei c.d. Decreti IAS/IFRS, ha reso necessaria l'introduzione di un'apposita **clausola** di **salvaguardia** dei **comportamenti pregressi**.

In un precedente intervento in questa *Rivista* sono state commentate le disposizioni del D.M. 3 agosto 2017 che rimodulano la disciplina dei c.d. Decreti IAS/IFRS (D.M. n. 48/2009 e 8 giugno 2011) nell'intento di risolvere talune specifiche problematiche applicative (1).

Proseguendo nell'analisi, e sempre con riferimento ai soli aspetti IRES, occorre ora soffermare l'attenzione sulle ulteriori previsioni del D.M. 3 agosto 2017 e, cioè, su quella che attua il coordinamento nel nuovo principio di derivazione rafforzata delle imprese OIC con i Decreti IAS/IFRS (art. 2), nonché sulla clausola di salvaguardia (art. 3). Si tratta di disposizioni altrettanto importanti che si occupano, rispettivamente, di precisare quale sia l'ambito applicativo del principio di derivazione per le imprese OIC e di convalidare la legittimità - sia pure entro certi limiti - dei comportamenti assunti prima della entrata in vigore del Decreto.

## Le disposizioni di coordinamento

L'art. 83, comma 1-*bis*, T.U.I.R., di nuova introduzione, stabilisce genericamente che le norme dei c.d. Decreti IAS/IFRS (D.M. n. 48/2009 e D.M. 8 giugno 2011) devono intendersi operanti, "in quanto compatibili" anche nei confronti delle imprese OIC che determinano l'imponibile IRES in base al nuovo principio di derivazione rafforzata.

L'art. 2 del Decreto 3 agosto 2017 si propone di identificare analiticamente quali sono le disposizioni dei c.d. Decreti IAS/IFRS che possono assumersi come compatibili e che, quindi, sono destinate ad operare anche per i soggetti (diversi dalle microimprese) che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile.

In termini generali, il provvedimento richiama le norme dei Decreti IAS relative a fattispecie in cui i principi contabili nazionali, a seguito della riforma contabile, hanno delineato in modo esplicito criteri di rappresentazione analoghi a quelli dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, mentre esclude le statuizioni che si riferiscono ad impostazioni contabili differenti o a regimi fiscali specifici riservati alle sole imprese *IAS adopter* (si pensi ad esempio al regime di riallineamento di cui all'art. 15 del D.L. n. 185/2008 o al regime di deduzione

(*) *Dirigente Assonime, Area imposizione diretta, dottore commercialista, dottore di ricerca in "diritto tributario delle società" LUISS Guido Carli*

(1) Cfr. A. Garcea, "Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo del principio di derivazione rafforzata", in *Corr. Trib.,* n. 37/2017, pag. 2851.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



extracontabile dell'ammortamento dell'avviamento e degli altri *intangibles* a vita indefinita).

### *Le disposizioni del D.M. n. 48/2009 ritenute applicabili*

Nello specifico, il Decreto conferma innanzitutto che sono applicabili anche nei confronti delle imprese OIC le disposizioni di carattere generale dell'art. 2 del D.M. n. 48/2009 e, in particolare, la regola secondo cui la derivazione rafforzata implica il recepimento dei criteri di rappresentazione dei fatti gestionali secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Resta fermo che, sempre per effetto del richiamo al citato art. 2, rimangono comunque applicabili tutte le norme fiscali che limitano la rilevanza delle valutazioni (ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore), che dispongono esenzioni, esclusioni o differimenti nella rilevanza dei componenti reddituali e, più in generale, che derogano alla rilevanza delle risultanze di bilancio per motivi meramente fiscali (2).

Spicca, in questo ambito, l'estensione ai soggetti OIC anche della previsione che consente di non attenersi ai criteri di imputazione temporale fissati dall'art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R. - e cioè ai criteri di certezza dell'esistenza e di determinabilità oggettiva dell'ammontare del comma 1, nonché ai criteri di natura giuridico-formale legati alla consegna o spedizione per i beni mobili, al rogito per i beni immobili, e al completamento della prestazione o alla maturazione del corrispettivo per i servizi del comma 2 - perché considerati incompatibili con la derivazione rafforzata dal bilancio OIC.

È chiaro, però, che il recepimento dei criteri di imputazione temporale così come risultanti dal bilancio, in deroga all'art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R., può assumere una valenza realmente innovativa se e nella misura in cui i nuovi principi contabili nazionali approvati dall'OIC legittimino l'adozione di criteri diversi rispetto a quelli basati sul dato giuridico del trasferimento della proprietà o della maturazione del diritto al corrispettivo nella rilevazione dei costi e dei ricavi. Senonché, mentre i nuovi principi OIC, nel riferirsi al trasferimento della proprietà in senso sostanziale (con il passaggio dei rischi e benefici), indicano chiaramente criteri incompatibili con l'art. 109 del T.U.I.R. in relazione alla cessione di beni (cfr. OIC 15, OIC 19 e OIC 16), non sembra possibile dire altrettanto per le prestazioni di servizi, rispetto alle quali gli OIC tuttora vigenti non sono ancora giunti, in modo esplicito, ad attribuire una valenza preminente al dato economico su quello giuridico (3).

Il D.M. 3 agosto 2017 chiarisce altresì che le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali soggiacciono all'art. 3 del D.M. n. 48/2009. Ne consegue che anche per i soggetti OIC la derivazione non può dar luogo a fenomeni di tassazione anomala rispetto al medesimo soggetto, mentre è ammessa la possibilità che, nelle transazioni tra soggetti OIC ovvero tra questi soggetti e le microimprese, ciascuna impresa possa essere caratterizzata da regimi contabili e fiscali differenti. Sempre per effetto del richiamo dell'art. 3, vale anche per le imprese OIC la regola che esclude l'operatività della derivazione rafforzata, e che conferma la rilevanza dell'impostazione giuridico-formale, per le operazioni relative ai titoli partecipativi (con eccezione di quelle poste in essere dall'emittente sugli strumenti rappresentativi del capitale proprio) (4) nonché per il riconoscimento dei crediti di imposta e delle ritenute (5).

(2) Sul significato dell'art. 2 del D.M. n. 48/2009 si veda la circolare n. 7/E dell'Agenzia delle entrate e la *Guida alla determinazione dell'imponibile IRES ed IRAP delle imprese IAS adopter* di I. Vacca e A. Garcea, 2011, Assonime.

(3) Cfr. la circolare Assonime n. 14/2017, par. 2.2 della seconda parte. Nella relazione illustrativa, in effetti, si parla unicamente del superamento dell'art. 109, comma 2, per quanto attiene al trasferimento della proprietà dei beni senza nulla dire in merito alle prestazioni di servizi.

(4) Per effetto di questa eccezione, rimane ferma - ai fini fiscali - la qualificazione dell'acquisto (e la rivendita) azioni proprie come una operazione che non determina l'emersione di componenti reddituali, ma solo una riduzione (e, in caso di rivendita, una riespansione) del patrimonio dell'emittente.

(5) Non sono invece ritenuti applicabili, tra l'altro, né l'art. 2, comma 4, sul regime di determinazione degli accantonamenti fiscalmente deducibili al fondo TFR nel caso di calcolo di tale accantonamento per masse e con il metodo attuariale, né l'art. 4 in tema di operazioni straordinarie tra soggetti terzi e *under common control*.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



### *Le norme del D.M. 8 giugno 2011 valevoli anche per le imprese OIC*

Il Decreto, in ordine di importanza, prevede innanzitutto l'applicabilità integrale dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011.

Questa disposizione - al di là degli aspetti innovativi già evidenziati nel precedente intervento (6) per quanto attiene alle obbligazioni convertibili e ai finanziamenti infruttiferi - stabilisce che il regime fiscale dei titoli, e dei relativi flussi reddituali, va ricostruito sulla base dei criteri distintivi fissati dall'art. 44 del T.U.I.R. In quest'ottica, in deroga alle rappresentazioni di bilancio, i titoli partecipativi sono solo quelli che rispondono al criterio della totale commisurazione del rendimento (nell'*an* e nel *quantum*) al risultato economico dell'impresa emittente (art. 44, comma 2, lett. a), T.U.I.R.) (7). Il dato da sottolineare è che, a tal fine, il titolo, come autorevolmente sostenuto in dottrina, dovrebbe essere considerato nella sua unitarietà giuridica, senza dar rilievo - salvo deroghe espresse - alle eventuali scomposizioni operate in bilancio a seguito dell'eventuale separazione tra componenti di *equity* e componenti del passivo, o dell'eventuale scorporo dei derivati. Seguendo questa impostazione lo scorporo dei derivati incorporati nei titoli ibridi operata in base all'OIC 32 verrebbe ad assumere una valenza fiscale nel solo caso delle obbligazioni convertibili, in cui l'autonomia del derivato rispetto al titolo che lo ospita è implicitamente riconosciuta dall'art. 5, comma 4, del D.M. 8 giugno 2011 (8).

Il Decreto 3 agosto 2017 precisa altresì che valgono anche per i soggetti OIC le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.M. 8 giugno 2011 (9). Ciò vuol dire che si assumono come relazioni di copertura anche le c.d. coperture parziali (ad. es. al di sopra o al di sotto di una determinata soglia di prezzo o

**LA NOVITÀ NORMATIVA**

**Possibilità di regimi contabili e fiscali differenti**

Il D.M. 3 agosto 2017 chiarisce che, nei confronti delle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, trova applicazione l'art. 3 del D.M. n. 48/2009. Ne consegue che anche per i **soggetti OIC** la **derivazione non** può dar luogo a fenomeni di **tassazione anomala** rispetto al **medesimo soggetto**, mentre è ammessa la possibilità che, nelle **transazioni** tra **soggetti OIC** ovvero tra questi soggetti e le **microimprese**, ciascuna impresa possa essere caratterizzata da **regimi** contabili e fiscali **differenti**. Inoltre, vale anche per le imprese OIC la regola che esclude l'operatività della derivazione rafforzata, e che conferma la rilevanza dell'impostazione giuridico-formale, per le operazioni relative ai titoli partecipativi (con eccezione di quelle poste in essere dall'emittente sugli strumenti rappresentativi del capitale proprio) nonché per il riconoscimento dei crediti di imposta e delle ritenute.

(6) Cfr. A. Garcea, op. cit.

(7) Ove si tratti di titoli emessi da una società residente all'estero, come è noto, è richiesto che la remunerazione, oltre ad essere parametrata agli utili, sia indeducibile ai fini della determinazione dell'imponibile nello Stato estero di residenza dell'emittente (art. 44, comma 2, lett. a) del T.U.I.R).

(8) Cfr. su questo tema L. Rossi - G. Barbagelata, "Le ricadute fiscali degli strumenti finanziari derivati incorporati per le società ITA GAAP", in *Corr. Trib.,* n. 21/2017, pag. 1663, e circolare Assonime n. 14/2017, parte seconda, par. 3.4. Per un'analisi delle ricadute dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 si veda anche Assonime, Nota n. 12/2011, "La disciplina fiscale dei dividendi e delle plus-minusvalenze su partecipazioni e strumenti similari per le imprese *IAS adopter*".

Ragionando in questo modo, evidentemente, si dovrebbe concludere che il D.M. 3 agosto 2017 si sia ispirato ad una logica opposta rispetto a quella seguita nella relazione illustrativa all'emendamento alla Legge di bilancio 2017 poi confluito nell'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016, tenuto conto che in tale sede si osservava che con il nuovo principio di derivazione rafforzata "viene riconosciuta, altresì, la rilevazione in bilancio dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari. In tale ipotesi, infatti, lo strumento finanziario deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato in bilancio determinando in conseguenza di ciò effetti sull'imponibile IRES ed IRAP".

È altrettanto vero, però, che il D.M. 3 agosto 2017 è lontano anche da altre affermazioni contenute nella medesima relazione illustrativa con particolare riguardo alla disciplina dei finanziamenti infruttiferi. Basti pensare che si osservava, in quella sede, che "nel caso di finanziamenti infruttiferi può verificarsi che la società controllante rilevi tale differenza", ossia quella derivante dal processo di attualizzazione, "ad incremento del valore della partecipazione nella controllata e, coerentemente, la società controllata rilevi un incremento di patrimonio netto per lo stesso ammontare. Anche in tale ultimo caso, è da ritenersi che la qualificazione di natura patrimoniale assuma rilevanza sul piano fiscale". Come abbiamo visto nella prima parte di questo contributo, il Decreto 3 agosto 2017 ha invece introdotto un nuovo comma 4-*bis* nell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 che dispone in senso esattamente opposto.

(9) La sola norma considerata non applicabile è l'art. 7, comma 1, del D.M. 8 giugno 2011, in quanto riferito all'ipotesi di copertura realizzata tramite la c.d. *fair value option* prevista dallo IAS 39.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



in base ad altra variabile), mentre, nel caso di copertura dei flussi finanziari, i componenti del derivato funzionali alla copertura rilevano al momento della maturazione dei relativi flussi e della loro imputazione a conto economico, così come già previsto testualmente dall'art. 112, comma 5, del T.U.I.R. con riguardo agli interessi.
Vengono infine in rilievo altre due norme del D.M. 8 giugno 2011.
In primo luogo il Decreto fa rinvio all'art. 3 del D.M. 8 giugno 2011, nella parte in cui si ribadisce che la nozione di strumentalità degli immobili va desunta dai criteri dell'art. 43 del T.U.I.R., trattandosi di un concetto di matrice fiscale.
In secondo luogo, il Decreto dichiara compatibile con la fiscalità dei soggetti OIC anche l'art. 9 del D.M. 8 giugno 2011. In tal modo, la disciplina fiscale degli accantonamenti viene resa applicabile anche agli oneri che, pur essendo rappresentati per natura come costi operativi (10), presentino i requisiti dell'OIC 31, per essere iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti (11). Inoltre, poiché l'OIC 31, par. 34 ammette la possibilità di attualizzare i fondi oneri futuri (quando l'obbligazione è certa e la variabile del differimento temporale è significativa), il richiamo all'art. 9 del D.M. 8 giugno 2011 intende estendere anche ai soggetti OIC la previsione che, ai fini fiscali, considera gli interessi derivanti dall'attualizzazione del fondo come parte integrante dell'accantonamento (art. 9, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011) (12).

**LA NOVITÀ NORMATIVA**

**Titoli e relativi flussi reddituali**
Il D.M. 3 agosto 2017 prevede l'applicabilità integrale dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, secondo cui il regime fiscale dei titoli - e dei relativi flussi reddituali - va ricostruito sulla base dei criteri distintivi fissati dall'art. 44 del T.U.I.R. In quest'ottica, **in deroga** alle **rappresentazioni** di **bilancio**, i **titoli partecipativi** sono solo quelli che rispondono al criterio della totale **commisurazione** del **rendimento** (nell'an e nel quantum) al **risultato economico** dell'**impresa emittente**. A tal fine, il titolo dovrebbe essere considerato nella sua **unitarietà giuridica**, senza dar rilievo - salvo deroghe espresse - alle eventuali scomposizioni operate in bilancio a seguito dell'eventuale separazione tra componenti di equity e componenti del passivo o dell'eventuale scorporo dei derivati.

### *L'impostazione di fondo della disciplina di coordinamento*

Da questa rapida ricognizione si evince che le disposizioni di coordinamento contenute nel D.M. 3 agosto 2017 presentano un tratto comune e, cioè, appaiono ispirate ad un'idea ben precisa in merito alla configurazione del principio di derivazione rafforzata delle imprese OIC.
Sul piano civilistico è controverso se e fino a che punto il redattore del bilancio possa individuare autonomamente le concrete fattispecie applicative del principio di prevalenza della sostanza sulla forma anche al di là e al di fuori delle ipotesi individuate dai principi contabili emanati dall'OIC (13).
Quale che sia la soluzione da privilegiare sul piano civilistico, il Decreto attuativo in commento sembra essere univocamente orientato a circoscrivere il recepimento fiscale dei criteri di rappresentazione di bilancio alle sole ipotesi declinate dai principi contabili nazionali.
In questo senso depone innanzitutto la relazione illustrativa al Decreto, secondo cui, per effetto del principio di derivazione rafforzata, e dell'applicabilità dell'art. 2 del D.M. n. 48/2009, assumono rilievo le (sole) fattispecie

(10) L'OIC 12, par. 79, come ricorda la relazione illustrativa al Decreto 3 agosto 2017, prevede che gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri debbano essere prioritariamente iscritti nelle voci di costo del conto economico pertinenti per natura.

(11) La norma, in effetti, parla di passività di scadenza o ammontare incerti, ossia dei requisiti tipici dei fondi oneri futuri, mentre non fa cenno al caso in cui l'incertezza riguardi anche la stessa esistenza della passività (ossia il profilo dell'*an*), come accade per i fondi rischi. Ciononostante, non vi è alcun motivo di ordine logico per ritenere che l'applicazione, per natura, del regime degli accantonamenti valga solo le passività iscritte come fondo oneri e non anche per quelle rilevate come fondi rischi.

(12) Del D.M. 8 giugno 2011 sono stati ritenuti invece non compatibili con la derivazione dei soggetti OIC, a titolo esemplificativo, l'art. 6 in materia di *stock options*, l'art. 8 in materia di beni gratuitamente devolvibili rappresentati dall'impresa concessionaria come diritti d'uso in base all'IFRS 12 e l'art. 10 in tema di ammortamento extracontabile dell'avviamento e degli altri beni immateriali a vita indefinita.

(13) Questa tematica è trattata diffusamente nella circolare Assonime n. 14/2017, seconda parte, par. 2.4, cui si fa rinvio.